

In attesa dei testi definitivi riteniamo opportuno anticipare e riassumere alcune delle novità della legge di stabilità 2020 che dovrebbero trovare specifica conferma. Di seguito una breve sintesi ricordando che per maggiori informazioni tutti gli iscritti Fisac/CGIL possono rivolgersi direttamente e gratuitamente ad uno dei nostri Patronati INCA/Cgil (www.inca.it).

DETRAZIONI 19% & TAX EXPENDITURES:

Si prevede che le detrazioni per oneri (19%) competano per intero solo se il reddito non supera i 120.000 €.

Per i redditi da 120.000 € a 240.000 € viene applicato il criterio della no tax area, per i redditi oltre 240.000 € non competono.

Il reddito complessivo è al netto della casa di abitazione e sono comunque esclusi dalla limitazione -gli interessi sui mutui agrari -gli interessi sui mutui ipotecari -le spese sanitarie.

IMPORTANTE: Le detrazioni al 19% sono comunque fruibili solo a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

CONGEDI MATERNITÀ - FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO

Come già illustrato nella circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148, la legge di bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.

La gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

La circolare contiene, inoltre, esempi esplicativi circa i riferimenti temporali da rispettare e la durata del congedo di maternità. Nella stessa circolare vengono forniti anche chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.

CONGEDI MATERNITÀ - CONGEDO PER I PAPÀ: sono stati aumentati da cinque a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio. È stata confermata la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

BONUS BEBÈ: il bonus viene prorogato anche per il 2020 nella misura di:

- 1.920,00 € per famiglia con un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui;
- 1.440,00 € per famiglia con un ISEE compreso fra 7.000,00 e 40.000,00 euro annui;

- 960,00 € per famiglia con in ISEE superiore a 40.000 euro annui; In caso di figlio successivo al primo gli importi sono amentati del 20%.

BONUS NIDI: è stato reso strutturale fino a 3 anni di età del Bimbo nelle seguenti misure:

- 1.500,00 € con un ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui,
- 1.000,00 € con un ISEE compreso fra 25.000,00 e 40.000,00 euro annui.

BONUS LATTE: viene introdotto un contributo, fino a 400 € annui per neonato e per un massimo di 6 mesi, per l'acquisto di sostitutivi del latte a favore di donne che per condizioni patologiche non possono allattare.

RIDUZIONE CARICO FISCALE SU LAVORATORI DIPENDENTI: La Legge di Stabilità prevede l'istituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a:

- 3 miliardi di € per l'anno 2020
- 5 miliardi di € annui a decorrere dall'anno 2021.

PENSIONI - OPZIONE DONNA: viene ulteriormente prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere a pensione con opzione donna con le seguenti condizioni:

- 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2019 (59 anni per le autonome) più 12 mesi di finestra (18 per le autonome).

BUONI PASTO: è stato ridotto l'importo dell'esenzione dei Buoni Pasto cartacei a 4,00 € mentre è stato elevato a 8,00 € se elettronici. Rimane non imponibile ai fini fiscali il valore del pasto organizzato (erogato) direttamente dal datore di lavoro, ovvero da terzi.